



## *Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'articolo 3, come modificato dall'articolo 17, comma 30, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, concernente "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed, in particolare, l'articolo 2 come sostituito dall'articolo 1 del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, in attuazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale, tra l'altro, è istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

**VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" il quale ha introdotto il concetto di valutazione delle performance individuali e organizzative del personale della pubblica amministrazione, con istituzione degli Organismi indipendenti di valutazione;

**VISTO** l'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

**VISTO** il decreto ministeriale 4 agosto 2014 n. 346, concernente la rimodulazione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72;

**VISTA** la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in ordine alle modalità di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi di funzione dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 266 del 3 giugno 2014, registrata dalla Corte dei conti al reg.1 fg. 2895 in data 4 luglio 2014, emanato in attuazione dell'articolo 20 del CCNL Area I della dirigenza comparto Ministeri, sottoscritto in data 21 aprile 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005;

**VISTO** il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;



## *Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**VISTO**, in particolare, l'articolo 4, comma 1, del richiamato decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, secondo il quale “*Al fine di potenziare il sistema dei controlli interni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, 286, in materia di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione, è istituita, fino al 31 dicembre 2020, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro e denominata Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, retta da un dirigente appartenente esclusivamente all'amministrazione dello Stato*”;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2019 concernente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 - 2022;

**PRESO ATTO** che sulla proposta di organizzazione Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Amministrazione ha informato le Organizzazioni sindacali rappresentative con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e nella riunione convocata per il 2020;

**CONSIDERATA**, pertanto, la necessità ed urgenza di potenziare il sistema dei controlli interni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

*(Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)*

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, è istituita ed opera la “*Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*”, posta alle dirette dipendenze del Ministro, che formula l'indirizzo politico e strategico attraverso specifiche direttive.
2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 14 e 30 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di Organismi indipendenti di valutazione e dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

#### **Articolo 2**

*(Competenze)*

1. Al fine di potenziare il sistema dei controlli interni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e ss.mm. in materia di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14 e 30 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
  - a) stabilisce i criteri per assicurare la migliore e razionale utilizzazione delle risorse pubbliche mediante il controllo di gestione;
  - b) fissa, sentito l'Organismo Indipendente di Valutazione, i parametri del controllo interno secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità anche al fine di misurare i risultati dell'attività amministrativa sotto il profilo della funzionalità organizzativa;
  - c) vigila e svolge verifiche di audit interno, anche a campione, sulla conformità dell'azione amministrativa dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e degli uffici centrali



## *Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle vigenti disposizioni e alle specifiche direttive del Ministro in materia di organizzazione, funzionamento, prevenzione della corruzione, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni;

- d) vigila altresì sul rispetto dei principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità, anche ai fini dell'esercizio dei poteri ministeriali di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di parametri definiti in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e con l'Organismo indipendente di valutazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

### **Articolo 3**

*(Organizzazione della Struttura tecnica per il controllo interno)*

1. La Struttura tecnica per il controllo interno si articola in due Uffici di livello dirigenziale non generale, denominati Divisione 1 e Divisione 2, che svolgono i compiti per ciascuna di esse di seguito indicati:

- relativamente alla Divisione 1 denominata “*Affari generali, coordinamento delle attività contabili, rapporti con altri Organi*”:
  - 1) affari generali, gestione risorse umane e strumentali e coordinamento delle attività contabili e di bilancio;
  - 2) rapporti con l’O.I.V. e con i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
  - 3) controllo di gestione;
  - 4) verifica delle attività di vigilanza sulle società e sugli organismi strumentali vigilati e totalmente controllati
  
- relativamente alla Divisione 2 denominata “*Controllo successivo di regolarità contabile, di regolarità amministrativa e ispettivo di regolarità delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni del Ministero, controlli ispettivi straordinari all’interno del Ministero*”:
  - 1) controllo di regolarità contabile;
  - 2) controllo successivo di regolarità amministrativa;
  - 3) controllo ispettivo di regolarità delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni del Ministero;
  - 4) controllo ispettivo straordinario.

2. Per l’espletamento delle attività affidate alla Struttura tecnica per il controllo interno si avvale dell’apporto tecnico-amministrativo degli Uffici centrali, decentrati e periferici del Ministro i quali assicurano la collaborazione ed il supporto richiesto dalla Struttura stessa.



# *Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

## **Articolo 4**

*(Controllo di gestione)*

1. Nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, la Divisione 1 procede all'elaborazione di criteri, parametri e modelli volti a misurare i risultati dell'attività amministrativa sotto il profilo della funzionalità organizzativa:

- a) definendo un modello di rilevazione della complessità e dell'efficienza delle strutture organizzative dell'Amministrazione mediante lo sviluppo di indicatori;
- b) effettuando l'analisi comparata sul grado della complessità organizzativa e di efficienza delle strutture dell'Amministrazione tenuto conto delle modalità di impiego delle risorse umane in relazione all'attività svolta dai dirigenti;
- c) fissando parametri del controllo interno al fine di misurare i risultati dell'attività amministrativa sotto il profilo della funzionalità organizzativa;
- d) individuando, rilevando, classificando ed attribuendo alle diverse unità organizzative dell'Amministrazione i costi di gestione, sostenuti annualmente per il funzionamento del Ministero;
- e) elaborando criteri per assicurare la migliore e razionale utilizzazione delle risorse pubbliche mediante il controllo di gestione finalizzato alla misurazione dei risultati dell'attività amministrativa.

## **Articolo 5**

*(Controllo sulle società e sugli organismi strumentali vigilati e totalmente controllati)*

1. La Divisione 1 verifica la rispondenza dell'azione svolta dalle società e dagli organismi strumentali vigilati e totalmente controllati alle direttive impartite dal Ministro. A tal fine viene verificata l'attività di vigilanza espletata dalla direzione generale competente anche mediante l'analisi dei bilanci di esercizio, delle relazioni del Collegio sindacale nonché delle relazioni sulla gestione redatte dall'organo amministrativo.

2. La Divisione 1 procede alla verifica dell'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

3. Nel caso di irregolarità nella gestione nonché di scostamento dagli indirizzi impartiti dal vertice politico-amministrativo del Ministero, la Divisione 1 ne dà immediata comunicazione al Ministro.

## **Articolo 6**

*(Controllo di regolarità contabile)*

1. Il controllo di regolarità contabile è inteso a verificare la legittimità, la regolarità e la correttezza delle procedure contabili. Può svolgersi, anche a campione, avendo ad oggetto la verifica della corretta effettuazione delle fasi della spesa (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e delle fasi dell'entrata (accertamento, riscossione e versamento) da parte dei dirigenti dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e degli uffici centrali e periferici. A tal fine gli atti estratti sulla base del campione selezionato vengono trasmessi alla Divisione 2 per le lavorazioni di competenza secondo quanto meglio dettagliato, in quanto compatibile, nel successivo articolo 10.



# *Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

## **Articolo 7**

*(Controllo successivo di regolarità amministrativa)*

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa, di natura collaborativa, avente ad oggetto ogni tipo di provvedimento amministrativo o di atto, anche di natura contrattuale, adottato dai Dirigenti dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è esteso alle connesse procedure istruttorie con le seguenti finalità:

- a) verificare che l'attività amministrativa dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia improntata al rispetto del principio di legalità;
- b) contribuire ai processi di autocorrezione, miglioramento qualitativo, semplificazione e standardizzazione dell'attività amministrativa dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il controllo successivo di regolarità amministrativa svolto dalla Divisione 2 della Struttura, è esercitato con riferimento a ciascun atto o provvedimento dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti oggetto di esame, verificando:

- a) tracciabilità, completezza e correttezza dell'istruttoria;
- b) conformità degli atti alla normativa generale e settoriale, ad atti amministrativi generali o di programmazione di settore, a direttive e circolari interne;
- c) adeguatezza della motivazione;
- d) coerenza logica tra le varie parti dell'atto (preambolo, motivazione e dispositivo);
- e) qualità formale della redazione degli atti, anche in termini di chiarezza e comprensibilità per cittadini e utenti.

3. Il controllo di regolarità amministrativa è esercitato secondo predefinite e motivate tecniche di campionamento, per ciascuna tipologia di atto che si intende esaminare.

4. Il controllo di regolarità amministrativa è avviato sulla base di specifica programmazione.

## **Articolo 8**

*(Controllo ispettivo di regolarità delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni del Ministero)*

Il controllo ispettivo di regolarità delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni del Ministero è svolto dalla Divisione 2, anche a campione, avendo ad oggetto le seguenti fasi:

- ricognizione delle gestioni da controllare;
- individuazione della percentuale delle gestioni da controllare per ogni tipologia di gestione;
- individuazione dei criteri per la scelta del campione, che privilegiano le situazioni di possibile criticità, prevedendo che il campione includa sempre gli agenti contabili al primo anno di assunzione dell'incarico;
- individuazione delle modalità per la scelta del campione, da effettuare mediante procedura casuale.



# *Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

## **Articolo 9**

*(Controllo ispettivo straordinario)*

1. La Divisione 2 procede allo svolgimento delle attività afferenti i controlli ispettivi straordinari, mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle strutture centrali, decentrate e periferiche dell'Amministrazione.
2. Gli accertamenti ispettivi straordinari sono eseguiti sulla base di specifiche richieste di intervento avanzate dal Ministro nonché in presenza di specifiche circostanze o contingenze che possano esigere interventi tempestivi in un'ottica di garanzia dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ovvero al ricorrere di determinate fattispecie, connotate da particolare rilevanza e significatività, per le quali venga valutata l'opportunità di procedere all'acquisizione di elementi istruttori attraverso l'utilizzo dell'accertamento ispettivo.

## **Articolo 10**

*(Programmazione, svolgimento dell'istruttoria ed esito del controllo)*

1. Il Direttore della Struttura tecnica per il controllo interno, propone al Ministro, che lo adotta, il "Piano dei controlli", articolato per ciascuna tipologia di controllo. Il Piano deve, come minimo, individuare:
  - a) le tipologie di atti e provvedimenti dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da sottoporre a controllo in corso d'anno;
  - b) il periodo di adozione degli atti da sottoporre a controllo, il quale non deve essere antecedente all'anno di adozione del Piano;
  - c) l'entità del campione, che, seppur proporzionato alle capacità organizzative della struttura di controllo, deve essere comunque significativo e riguardare tutte le strutture che adottano atti ascrivibili alla tipologia prescelta, in conformità agli obiettivi e priorità indicati della Direttiva emanata ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  - d) modalità operative di dettaglio per il corretto campionamento e per la procedura di controllo (in quanto il Piano deve indicare la formula statistica per il campionamento poiché la scelta dell'atto o provvedimento, dopo aver rispettato i criteri di cui alla precedente lettera c), dovrebbe essere improntata a caratteri di casualità);
  - e) la griglia di valutazione con cui si dettagliano e precisano gli ambiti e i parametri di controllo e la scheda di verifica che deve riportare gli esiti del controllo con debitamente evidenziate le irregolarità e criticità eventualmente riscontrate;
  - f) durata della procedura di controllo, comprensiva della necessaria fase prodromica di approfondimento tecnico-giuridico, che deve concludersi entro l'anno in cui è avviata *(anche al fine di evitare che un'eccessiva estensione del termine vanifichi l'incisività del controllo finalizzato, tra l'altro, anche ad agevolare eventuali procedimenti di autocorrezione.)*.
2. Per ogni atto dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esaminato, la Struttura provvede alla compilazione di una scheda di verifica, con l'indicazione dell'esito della verifica eseguita, sulla base dei parametri indicati nella griglia di valutazione. La scheda di verifica deve essere trasmessa al dirigente della struttura a cui si riferisce l'atto esaminato per le eventuali iniziative anche di autotutela.





## *Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

3. Nel corso delle attività di controllo interno possono essere effettuate audizioni dei responsabili dei procedimenti per l'acquisizione di informazioni e chiarimenti.
4. Qualora la procedura di controllo lo richieda, possono essere effettuate missioni e trasferte da parte del personale della struttura appositamente individuato ed autorizzato.
5. Le risultanze delle procedure di controllo sono comunicate, mediante elaborazione, da parte del Direttore della Struttura tecnica di controllo interno, di una relazione di sintesi semestrale, da presentare entro il 20 luglio, ed una annuale, da redigere entro venti giorni dalla conclusione dell'ultimo controllo programmato
  - a) al Ministro;
  - b) all'Organismo Indipendente di Valutazione;
  - c) ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
5. Il Direttore della Struttura tecnica di controllo interno, sulla base degli esiti del controllo, può:
  - a) proporre modifiche di carattere organizzativo e procedurale, anche in un'ottica di semplificazione, finalizzate ad assicurare un miglior presidio del rischio di non conformità dell'attività amministrativa;
  - b) elaborare analisi e raccomandazioni, rivolte a tutte le strutture che gestiscono procedure identiche o analoghe, a fini di miglioramento dell'attività istruttoria e di redazione formale degli atti nonché di omogeneizzazione delle prassi seguite dai vari settori amministrativi;
  - c) elaborare schemi-standard per tipologie di atti.

### **Articolo 11**

*(Dotazione organica)*

1. La Struttura tecnica per il controllo interno è costituita da *quindici unità* di personale, dotate delle necessarie competenze ed esperienze, di cui un direttore con qualifica dirigenziale di livello generale, appartenente esclusivamente all'amministrazione dello Stato, da due unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e dodici unità di personale appartenenti all'Area terza del comparto funzioni centrali.
2. Il Direttore è nominato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, scelto in sulla base delle attitudini e delle capacità professionali possedute nonché dei risultati conseguiti in precedenza nell'Amministrazione di appartenenza secondo i criteri generali e le modalità stabiliti dal decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 266, e tenuto conto delle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente del comparto delle "Funzioni centrali".
3. Il Direttore è responsabile della Struttura di cui all'articolo 1, opera alle dirette dipendenze del Ministro e coordina le attività di controllo ad essa demandate.
4. I due incarichi di direzione della Struttura tecnica per il controllo interno sono conferiti dal Direttore della Struttura medesima ai dirigenti con qualifica dirigenziale di livello non generale secondo i criteri generali e le modalità stabiliti dal decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 266, e tenuto conto delle disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della dirigenza "Funzioni centrali".
5. Il personale di livello non dirigenziale è individuato tra il personale dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di



## *Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, che viene collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

6. In aggiunta alla dotazione organica di cui al comma 1, per i compiti di alta consulenza, possono essere chiamati a comporre la Struttura tecnica per il controllo interno, fino ad un massimo di dodici unità, esperti nominati con decreto del Ministro, entro il limite di spesa annuo di euro 480.000, individuati, previa selezione, sulla base dei *curricula* e delle esperienze maturate anche in ambito internazionale, tra professionisti, *manager* e amministratori di elevata qualificazione ed esperienza professionale maturata presso Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici o privati operanti nel settore dei trasporti e delle infrastrutture, nonché Università, pubbliche o private legalmente riconosciute, nelle medesime materie.

7. Nell'ambito del contingente di cui al comma 6, la Struttura tecnica per il controllo interno può altresì avvalersi di esperti, anche a tempo parziale, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti di prima fascia delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. Il Direttore della Struttura tecnica per il controllo interno, i dirigenti di livello non generale, i funzionari addetti alle attività di controllo nonché gli esperti devono essere estranei alle procedure e agli atti da esaminare, ferma restando l'applicazione delle disposizioni generali sull'obbligo di astensione in caso di conflitto anche potenziale di interessi.

### **Articolo 12**

*(Trattamento economico fondamentale ed accessorio del Direttore della Struttura tecnica di controllo interno)*

1. Al Direttore della Struttura tecnica di controllo interno compete il trattamento economico fisso annuo lordo comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, stabilito per i dirigenti di prima fascia dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dell'Area I dirigenti comparto "Funzioni centrali" nonché l'eventuale retribuzione individuale di anzianità.

2. Al Direttore della Struttura tecnica di controllo interno sono altresì attribuiti, a titolo di retribuzione di posizione parte variabile, l'importo annuo lordo di euro 72.000,00 da corrisondersi in tredici mensilità nonché, in relazione ai risultati raggiunti, a titolo di retribuzione di risultato, l'importo annuo lordo pari ad euro 10.364,00.

### **Articolo 13**

*(Trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dirigenti di livello non generale della Struttura tecnica di controllo interno)*

1. Alle due unità con qualifica dirigenziale di livello non generale della Struttura tecnica di controllo interno compete il trattamento economico fisso annuo lordo comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, stabilito per i dirigenti di seconda fascia dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dell'Area I dirigenti comparto "Funzioni centrali" nonché l'eventuale retribuzione individuale di anzianità.





## *Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

2. Alle due unità con qualifica dirigenziale di livello non generale della Struttura tecnica di controllo interno sono altresì attribuiti, a titolo di retribuzione di posizione parte variabile, l'importo annuo lordo di euro 17.220,23 da corrispondersi in tredici mensilità nonché, in relazione ai risultati raggiunti, a titolo di retribuzione di risultato, l'importo annuo lordo pari ad euro 9.664,82.

### **Articolo 14**

*(Copertura finanziaria)*

1. Le attività di carattere organizzativo, gestionale e contabile inerenti il funzionamento della struttura sono espletate dal Centro di Responsabilità n. 1 "Gabinetto" a valere sull'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede a valere sullo stanziamento del capitolo 1079 "Spese per il funzionamento della struttura tecnica per il controllo interno" - Missione n. 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" - Programma n. 2 "Indirizzo politico" - Centro di Responsabilità n. 1 "Gabinetto" - Azione 2 "Indirizzo politico amministrativo - Tabella 10 - dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2020.

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti organi di controllo ai fini della registrazione.

Paola De Micheli